

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

(approvato con delibera di C.C. n. 70 del 21.12.1998  
e n. 4 del 09.03.2010)

## **Art. 1 Finalità**

1 - Il presente regolamento disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento dei tributi propri del Comune. Ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale, che è volta alla perequazione della platea contributiva, anche attraverso il contenimento del contenzioso.

2 - I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

## **Art. 2 Ambito oggettivo**

Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:

- IC.I.
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- tosap
- imposta di pubblicità
- tasse sulle concessioni comunali
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque

## **Art. 3 Effetti dell'accertamento**

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali:

- a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
- b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;

## **Art. 4 Definizione dell'accertamento con adesione**

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

## **Art. 5 Competenze dell'Ente**

1 - Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad una unità del servizio tributi.

## **Art. 6 Attività del Comune**

Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di un avviso di accertamento può trasmettere al contribuente - a mezzo di notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione o comunicazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione;
- c) i periodi di imposta suscettibili d'accertamento;
- d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo comma;
- e) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- f) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.

Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente comma mediante comunicazione all'ufficio tributi e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparazione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 10, comma 2, è ridotta alla metà.

Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 9.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 2 saranno recuperate dall'Ente Locale nelle forme di legge.

Non è fatto obbligo dell'accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

## **Art. 7 Attività del contribuente**

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'articolo 6, può formulare - anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice, ovvero consegnata, in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza,

dei termini dell'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

### **Art. 8 Accertamento con adesione**

Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto esemplare, è sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato.

Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 600/73, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata da un funzionario di un C.A.F., deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione a capo di tutti i coobbligati.

### **Art. 9 Adempimenti a seguito dell'adesione**

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate trimestrali se la somma complessivamente dovuta non supera €. 2.500,00, in sei rate trimestrali se la somma supera €. 2.500,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di mancato versamento di una o più rate le relative somme sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al punto 1, ovvero con il versamento della prima rata.

### **Art. 10 Sanzioni**

Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento per il quale è possibile la definizione con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica solo nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 6.

Nel caso di accertamento con adesione le sanzioni si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge a meno che non sia preceduto l'invito di cui all'articolo 6.

**Art. 11**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2010, a norma dell'art. 27, comma 8, L. 448/01.